



CONTRATTO DI LOCAZIONE

Reg. Contratti n. 21/2009

Il giorno uno del mese di luglio dell'anno duemilanove, nella sede dell'Istituto Culturale Ladino,-----

tra

1) **ISTITUTO CULTURALE LADINO**, con sede in Vigo di Fassa, strada de la Pieif, 7, codice fiscale 00379240229, rappresentato dal Presidente dott. **ANTONIO POLLAM**, nato a Vigo di Fassa (TN) il 17.11.1952 e residente a Vigo di Fassa in Strada de Piz, 3 che agisce in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione nr. 13 di data 16 aprile 2009;-----

e

2) **GHETTA ITALO**, nato a Pozza di Fassa (TN) il 05.07.1953 e residente in Pozza di Fassa (TN) fraz. Pera di Fassa, strada Jumela nr. 14, codice fiscale GHT TLI 53L05 G950D, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di proprietario;-----

si stipula e si conviene quanto segue.-----

ARTICOLO 1

Il sig. Ghetta Italo, come sopra identificato, concede in locazione, a trattativa privata, all'Istituto Culturale Ladino che, a mezzo del suo soprannominato Presidente, accetta, la porzione di immobile sita al piano terra, lato est, dell'edificio in località Pera di Fassa, strada Jumela nr. 18, nel Comune di Pozza di Fassa (TN), di proprietà dello stesso, oltre al mulino ad acqua e le relative attrezzature ivi esistenti, corrispondenti alla p.ed. 30/1 P.T. 110 C.C. Pera di Fassa, da destinare a sezione del Museo ladino di Fassa dell'Istituto Culturale Ladino, Majon di Fascegn di Vigo di Fassa. Il sig. Ghetta Italo concede inoltre in locazione

Ghetta Italo



Istituto Culturale Ladino

Il Presidente

Dott. Antonio Pollam

Antonio Pollam

all'Istituto Culturale Ladino le strutture di conduzione dell'acqua per il funzionamento del mulino citato, nonché il diritto di derivazione dell'acqua dal fiume Avisio di cui al Decreto del Ministero per i Lavori Pubblici n.1817 di data 30.03.1929, riconosciuto al sig. **Ghetta Italo con deliberazione** della Giunta Provinciale n. 915 di data 8 febbraio 1980. Il tutto come appare dalla planimetria che, previa visione, verifica, riconoscimento in conformità e firma delle parti, viene allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera alfabetica A).

Ghetta Italo
Ghetta

ARTICOLO 2

La presente locazione ha durata di anni 9 (nove) a decorrere dal 1 luglio 2009 (uno luglio duemilanove) e scadrà il 30 giugno 2018 (trenta giugno duemiladiciotto).

ARTICOLO 3

Il canone annuo di locazione viene di comune accordo convenuto in Euro 3.000,00.= (Euro tremila.=) da pagarsi in due rate semestrali anticipate scadenti il 1° luglio e il 1° gennaio di ogni anno. Detto canone sarà annualmente aggiornato, in conformità alle disposizioni dell'articolo 32 (trentadue) della legge 27 luglio 1978 n. 392 e successive modificazioni.



ARTICOLO 4

Il proprietario si impegna, per la durata del contratto, a non alienare e a mantenere sempre disponibile per i fini citati, i locali e le attrezzature di cui all'articolo 1 (uno). Resta inoltre convenuto che le spese di manutenzione straordinaria (articolo 1005 c.c.), tutte le riparazioni necessarie (articolo 1576 c.c), eccettuate quelle di piccola manutenzione (articolo 1609 c.c.) e di restauro di cui al successivo art. 5, sono a carico del locatore.

Istituto Culturale Ladino
Il Presidente
Dott. Antonio Poffani
Antonio Poffani

ARTICOLO 5

La locazione viene assentita per la sezione del Museo Ladino di Fassa che l'Istituto Culturale Ladino ha realizzato in Val di Fassa e verrà scissa in pieno diritto in caso di diversa destinazione; il locatore pertanto acconsente all'allestimento realizzato nel locale citato e nello spazio antistante –nel rispetto delle strutture molitorie ivi esistenti – e costituente una sezione del Museo dedicata alla lavorazione tradizionale dei cereali, con la messa in atto di tutti gli accorgimenti atti a rendere leggibile ai visitatori tutte le fasi di detta lavorazione. Autorizza inoltre l'Istituto ad effettuare a proprie spese eventuali altri interventi di restauro alle strutture molitorie, ai canali per l'acqua, alle ruote e agli attrezzi, che comunque dovranno essere effettuati nel rispetto delle corrette metodologie di restauro.

Phelto Mader

ARTICOLO 6

A fine locazione l'unità immobiliare dovrà essere riconsegnata al proprietario nelle stesse condizioni in cui è stata consegnata, salvo gli interventi di restauro di cui al precedente art. 5 e il normale deperimento o il consumo derivante dall'uso dell'unità immobiliare stessa, in conformità del presente contratto (art. 1590 c.c.). Resta fin d'ora convenuto che gli interventi di restauro effettuati sulle strutture del mulino diventano di immediata proprietà del locatore senza diritto ad alcun compenso al conduttore alla scadenza del presente contratto.



ARTICOLO 7

L'Istituto Culturale Ladino rimborserà al locatore le spese da questo sostenute e che dalla legge o dagli usi sono poste a carico dello stesso verso presentazione di regolare fattura o rendiconto.

Istituto Culturale Ladino
Il Presidente
Dott. Antonio Pollam

Antonio Pollam

ARTICOLO 8

Per quanto non previsto dal presente contratto, le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni della legge 27 luglio 1978 n. 392 e ss.mm., del Codice Civile, delle altre leggi e delle consuetudini in materia.-----

ARTICOLO 9


Tutte le spese relative alla stipulazione del presente contratto, ivi comprese le spese di registrazione, stanno e si assumono a carico delle parti contraenti nella misura del 50% (cinquanta per cento) ciascuna.

Letto, accettato e sottoscritto.

Vigo di Fassa., 1 luglio 2009

IL LOCATORE

-sig. Italo Ghetta-



ISTITUTO CULTURALE LADINO

- dott. Antonio Pollam -



REGISTRATO A CAVALESE
22 LUG. 2009
Addi 22 LUG. 2009 al N. 78 Serie 3 riscossi € 79,13
(EURO settantauno/13)
di cui € per imposta ipotecaria
pagamento in data 14/07/09 Azienda 2008 CAB 35270

IL DIRETTORE
Orazio ZAZZARINO

